

AOO Comune di Mantova c.897  
Prot: 0074014 - 20/10/2020  
Class: 7.15  
Orig: NO:SS



PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. CIG:84030521E1 - CUP I61E1900012001

### Verbale RUP per la verifica dell'offerta anomala

Premesso che:  
• per l'affidamento dell'appalto in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata apposita commissione, che ha proceduto all'attribuzione dei punteggi ai concorrenti ammessi in gara, secondo quanto previsto dagli atti di gara;  
• Durante la seduta aperta convocata il 13.10.2020 per l'apertura dell'offerta economica, il Presidente ha rilevato che, in relazione all'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara e che pertanto ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante deve procedere alla verifica di congruità dell'offerta;  
• ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con nota a mezzo pec in data 14.10.2020 prot. n. 72424/2020 la società C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, è stata invitata a produrre nel termine perentorio di 15 giorni, documentazione giustificativa in merito alle componenti dell'offerta.  
• La società con nota a mezzo pec del 19.10.2020 acquisita al protocollo comunale al nr. 73729/2020, ha trasmesso giustificativi dell'offerta presentata;  
• per la valutazione delle giustificazioni presentate dal concorrente, il RUP non ha ritenuto di avvalersi della Commissione di gara.

Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta si rileva che sulla base della giurisprudenza consolidata in merito alla verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:  
• l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Pertanto, pur escludendosi che per un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;  
• la normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi e le soluzioni adottate;  
• la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti né può essere limitata alle voci di prezzo, più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;  
• il giudizio su carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;  
• la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfattamente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni adottate dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita la procedura assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Dall'analisi della documentazione presentata, dalle indicazioni fornite, in merito alla scomposizione del costo orario omnicomprensivo offerto in sede di gara, si ritiene che le giustificazioni prodotte dalla società C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE siano adeguate e sufficienti a giustificare l'offerta proposta, e a dimostrare la NON ANOMALIA dell'offerta presentata, che viene pertanto considerata CONGRUA.  
Non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, e si può procedere pertanto alla definizione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016

Il RUP  
D.ssa Lara Siliprandi